



## I RIFIUTI URBANI (E ASSIMILABILI) TRA DIRETTIVE COMUNITARIE E RITORNI AL PASSATO

La questione dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è da tempo oggetto di critiche, sia da parte dei produttori dei rifiuti, sia da parte dei gestori dei rifiuti operanti nel libero mercato. La novità introdotta dalla Direttiva europea n. 851/2018 (in corso di recepimento da parte dell'Italia) è la **nuova definizione di "rifiuti urbani"**. La Direttiva modifica la definizione di "rifiuti urbani" come "rifiuti domestici" indifferenziati e rifiuti da raccolta differenziata, ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per "natura e composizione" a quelli prodotti dalle famiglie.

La nuova definizione è stata recepita dal testo approvato dal governo ed inviato in Parlamento per i previsti pareri. Secondo lo stesso sono considerati rifiuti urbani, anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti indicati nell'allegato *L-quater* e *L-quinques*, tuttavia, senza alcuna indicazione di valori soglia per quantità. Tra questi rientrano anche quelli prodotti da attività artigianali e industriali, compresi i magazzini di produzione.

Secondo alcune autorevoli stime il nuovo provvedimento genererebbe un aumento dei rifiuti urbani, pari a diversi milioni di tonnellate e potrebbe produrre effetti importanti per un "bilanciamento" della tariffa rifiuti fra utenti domestici e non domestici. La questione dell'Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della gestione delle raccolte e dello smaltimento inprivativa, con conseguente attribuzione del servizio al gestore del servizio pubblico, è da tempo oggetto di critiche, sia da parte dei produttori dei rifiuti, sia da parte dei gestori dei rifiuti operanti nel libero mercato. Nel passato l'Antitrust è stato ben attento a ricordare l'importanza di salvaguardare il mercato per gli operatori privati. Occorre introdurre dei criteri, banalmente anche solo di metratura, per cui le superfici superiori ai 400 mq sono escluse dall'assimilazione e, quindi, dall'applicazione della tariffa rifiuti. Includere, come prevede il testo in discussione, tra i rifiuti urbani, anche quelli prodotti da attività artigianali e industriali (compresi i magazzini di produzione) e le "Attività industriali con capannoni di produzione" non può essere né una modernizzazione, né un recepimento, ma piuttosto è un ritorno al passato. Come sarebbero un ritorno al passato, i contenziosi davanti alle Commissioni Tributarie per sancire l'esclusione dei rifiuti speciali dall'ambito della privativa comunale e dell'assimilazione.




## CRCM HA REALIZZATO LA DIAGNOSI ENERGETICA DEL PROPRIO IMPIANTO AL FINE DI MIGLIORARNE LA SOSTENIBILITA'

CRCM prima del lock-down ha ricevuto l'elaborazione della diagnosi energetica delle proprie attività da [Energy Side Srl](#), azienda toscana specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative e nella consulenza energetica finalizzata all'individuazione di opportunità di risparmio per piccole, medie e grandi imprese. CRCM, operando nel settore del recupero dei rifiuti non pericolosi attraverso il proprio impianto multifunzionale dedicato allo stoccaggio provvisorio, operazioni di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (anche assimilabili), intende perseguire la sostenibilità ambientale del proprio processo produttivo, cercando di raggiungere la massima efficienza anche dal punto di vista energetico e quindi di salvaguardia delle risorse naturali.

L'azienda non è presente nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, ma risulta grande impresa in quanto collegata ad una grande impresa (STA Spa) e dunque soggetta all'obbligo di diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 102/2014. Il sito preso in esame è l'impianto di stoccaggio, trattamento e recupero rifiuti situato in Via Ganghereto, 133 a Terranuova Bracciolini (AR). Il settore d'appartenenza è quello industriale. Nell'edificio che accoglie l'impianto hanno sede anche gli uffici dirigenziali e amministrativi dell'azienda. Le principali unità di misura adottate nel corso della diagnosi per i differenti vettori energetici sono:

- Gas metano
- Energia elettrica
- Gasolio



Come riferimento dell'impianto in esame è stato preso il documento *"Studio su consumi energetici della raccolta e della selezione di carta e cartone"* realizzato da *Ambiente Italia e Comieco (anno 2003)* da cui si ricava che consumi energetici e le conseguenti emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti dalle operazioni di selezione e pressatura sono più omogenei. Oltre ad una serie di indicazioni specifiche su ogni singola procedura aziendale, al fine di monitorare e ridurre i consumi energetici, osservando in particolare i dati del vettore energetico elettrico, la diagnosi fornisce utili istruzioni per interventi pratici di efficientamento energetico: ad esempio risulta che il 18,83% dell'assorbimento è a carico dell'illuminazione. La sostituzione dei tradizionali apparecchi illuminanti/lampade con altri più innovativi e performanti (LED) porterebbe ad una corposa riduzione di questi consumi. CRCM ha messo tale operazione fra i propri obiettivi di miglioramento.